

Dr. Lorenzo PASSERINI GLAZEL
Dipartimento di Diritto romano,
Storia e Filosofia del diritto
Università di Pavia
Strada Nuova 65
27100 - Pavia

e
Dipartimento di Studi giuridici ed economici
Università di Milano – Bicocca
P.zza dell'Ateneo Nuovo 1
20126 - Milano
Tel. privato: +39 – 339 – 69 33 414
e-mail: passerini@fildir.unimi.it

Lorenzo Passerini Glazel
Atipicità e impossibilità normativa

Collegio Giason Del Maino
Pavia
Mercoledì 15 marzo 2006

“La divinità conosce solo le leggi generali
dell’universo, quel che si riferisce alla
specie, non all’individuo.”

Jorge Luis Borges

Sommario

0. Introduzione. Il paradigma *type vs. token*
1. “Quando postuliamo un tipo?”
2. Tipi *cognitivi vs. tipi normativi*
 - 2.1. Tipi *cognitivi*
 - 2.2. Tipi *normativi*
3. Due specie di atipicità: atipicità *privativa* e atipicità *negativa*
 - 3.1. Atipicità *privativa*
 - 3.2. Atipicità *negativa*
 - 3.3. Le opposte presupposizioni della atipicità *privativa* e della atipicità *negativa*
4. Tre specie di impossibilità normativa

0. Introduzione. Il paradigma *type vs. token*

0.1. Il filosofo americano Charles Sanders Peirce (Cambridge (Massachusetts) 1839-Milford (Pennsylvania) 1914) ha introdotto, nei *Prolegomeni to an Apology for Pragmaticism*, una coppia di concetti (un paradigma concettuale) destinata ad avere grande fortuna in semiotica e nella filosofia dei fenomeni istituzionali.

Il paradigma introdotto da Peirce è il paradigma “*type vs. token*”.

Ecco, per esteso, il passo in cui Peirce introduce il suo paradigma:

4.537. A common mode of estimating the amount of matter in a MS. or printed book is to count the number of words. There will ordinarily be about twenty *the's* on a page, and of course they count as twenty words. In another sense of the word “word,” however, there is but one word “the” in the English language; and it is impossible that this word should lie visibly on a page or be heard in any voice, for the reason that it is not a Single thing or Single event. It does not exist; it only determines things that do exist. Such a definitely significant Form, I propose to term a *Type*. A single event which happens once and whose identity is limited to that one happening or a Single object or thing which is in some single place at any one instant of time, such event or thing being significant only as occurring just when and where it does, such as this or that word on a single line of a single page of a single copy of a book, I will venture to call a *Token* [...].

In order that a *Type* may be used, it has to be embodied in a *Token* which shall be a sign of the *Type*, and thereby of the object the *Type* signifies. I propose to call such a *Token* of a *Type* an *Instance* of the *Type*. Thus, there may be twenty *Instances* of the *Type* “the” on a page.¹

4.537. Un modo corrente per giudicare della quantità della materia contenuta in un manoscritto o in un libro stampato è contare il numero delle parole, seguendo il metodo messo in uso dal dottor Edward Eggleston. Di solito ci saranno una decina di *il* in una pagina, e naturalmente conteranno per dieci parole. Ma in un altro senso della parola «parola» c'è solamente una parola «il» nella lingua; ed è impossibile che questa parola si manifesti sulla pagina o sia udita in un enunciato orale, per la semplice ragione che essa non è una cosa Singola o un evento Singolo. Non esiste, serve solo a determinare le cose che esistono. Una tale forma definitivamente significante propongo di chiamarla *Type*. Un evento singolo che accade una volta sola e la cui identità è limitata a quell'unico accadimento o Singolo oggetto o cosa che è in qualche singolo luogo in un istante di tempo dato, un tale evento o cosa che sia significante soltanto in quanto occorre e quando e dove occorre, una cosa come questa o quella parola su una singola riga di una singola pagina di una singola copia di un libro, una tale entità mi azzardo a chiamarla *Token* [...].

¹ Charles Sanders PEIRCE, *Collected Papers*, 1960, 4.537, vol. IV, pp. 423-424.

Un *Type* per poter essere usato deve essere reso attuale in un *Token*, che sarà un segno del *Type* e perciò dell'oggetto che il *Type* significa. Propongo di chiamare un tale *Token* di un *Type* *Occorrenza* del *Type*. Così, in una pagina ci potranno essere dieci *Occorrenze* del *Type* «il». ²

0.2. È ovvio che, quando predichiamo qualcosa di un oggetto o di un evento, possiamo fare riferimento al *tipo* di oggetto o di evento in quanto *tipo* (*type*); oppure possiamo fare riferimento ad una singola e concreta *occorrenza* (*token*) di quel tipo di oggetto, ad un singolo *token* nella sua individualità e concretezza.

Ad esempio, quando diciamo che il cane è il miglior amico dell'uomo facciamo riferimento al tipo di animale "cane", in quanto distinto da altri tipi di animali; ma quando diciamo che un determinato cane è il miglior amico di Giovanni facciamo riferimento ad un singolo cane, il cane di Giovanni, in quanto distinto da altri cani (o da altri amici di Giovanni).

Analogamente, quando diciamo che "dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione", ³ facciamo riferimento all'istituto del matrimonio, al tipo di evento "matrimonio"; mentre quando diciamo che il matrimonio di Andrea e Francesca avrà luogo il 6 luglio, facciamo riferimento ad un singolo matrimonio, ad una singola istanziazione del tipo "matrimonio".

0.3. Il paradigma "*type vs. token*" permette di distinguere quando facciamo riferimento a un tipo di oggetto o a un tipo di evento in quanto *tipo*, e quando, invece, facciamo riferimento ad un singolo concreto oggetto o evento in quanto *istanziamento* (occorrenza) d'un tipo di oggetto o di evento.

0.4. Il presente saggio è dedicato all'indagine di alcuni aspetti del rapporto tra *types* e *tokens* rilevanti per la filosofia dei fenomeni istituzionali e dei fenomeni giuridici.

Il saggio si articola in quattro parti.

Nella *prima* delle quattro parti riprenderò la domanda "Quando è che postuliamo un tipo?" posta da Richard Wollheim nella sua indagine sullo statuto logico dell'opera d'arte, e mi domanderò se la risposta a questa domanda possa illuminare alcuni aspetti specifici della teoria dei fenomeni istituzionali e dei fenomeni giuridici.

² Charles Sanders PEIRCE, *Semiotica*, 1980, pp. 230-231.

³ Art. 143 comma 2 del *Codice civile*.

Nella *seconda* delle quattro parti distinguerò i tipi *cognitivi* dai tipi *normativi*.

Nella *terza* delle quattro parti indagherò il fenomeno della atipicità, e distinguerò la atipicità *privativa* dalla atipicità *negativa*.

Nella *quarta* ed ultima delle quattro parti mostrerò come il concetto di atipicità *negativa* possa illuminare una particolare specie di impossibilità normativa: la impossibilità normativa derivante da assenza di tipo.

1. “Quando postuliamo un tipo?”

1.1. Ma che cosa è un *tipo*? Che cosa è un *type*?

La domanda “Che cosa è un tipo?” è formulata dal filosofo inglese Richard Arthur Wollheim (London 1923-London 2003) nel libro *Art and Its Object*, 1968, nel quale Wollheim si interroga sullo statuto logico (ed ontologico) delle opere d’arte.

Wollheim osserva che per opere d’arte come un dipinto o una scultura possiamo dire che esse sono oggetti materiali; ma non di tutte le opere d’arte possiamo dire che esse sono oggetti materiali.

Un romanzo, come l’*Ulysses* di Joyce, o un’opera musicale, come *Der Rosenkavalier* di Strauss, non sono, evidentemente, oggetti materiali.

È proprio per caratterizzare lo statuto di opere d’arte quali romanzi e opere musicali, che Wollheim ricorre al paradigma di Peirce “*type vs. token*”.

Secondo Wollheim, l’*Ulysses* di Joyce e *Der Rosenkavalier* di Strauss sono tipi, sono *types*; la mia copia dell’*Ulysses* e la rappresentazione di stasera di *Der Rosenkavalier* sono occorrenze, sono *tokens* di questi *types*.

In *Art and Its Object* Wollheim risponde alla domanda “Che cosa è un tipo?” Wollheim confrontando il tipo con altre due specie entità generiche [*generic entities*]: le classi [*classes*] e gli universali [*universals*].

Nel presente saggio, tuttavia, non mi occuperò della risposta di Wollheim alla domanda “Che cosa è un tipo?”.

1.2. Nella sua indagine sullo statuto logico dell’opera d’arte, Wollheim pone una seconda domanda relativa ai tipi: la domanda “In quali circostanze postuliamo un tipo?”⁴

Ecco la risposta di Wollheim:

⁴ “What are the characteristic circumstances in which we postulate a type?” (Richard Wollheim, *Art and Its Object*, 1968, ²1970, p. 94; tr. it. p. 90).

A very important set of circumstances in which we postulate types [...]is where we can correlate a class of particulars with a piece of human invention: these particulars may then be regarded as tokens of a certain type.⁵

Un insieme molto importante di circostanze nelle quali postuliamo dei tipi [...] si ha laddove possiamo porre in correlazione una classe di oggettualità particolari [*particulars*] con un certo prodotto dell'invenzione umana [*a piece of human invention*]: le oggettualità particolari possono, in questo caso, essere considerate *occorrenze* [*tokens*] di un certo *tipo* [*type*].

Wollheim stesso ammette l'intenzionale vaghezza di questa risposta.

Ma questa risposta permette di rendere conto, secondo Wollheim, di un'ampia gamma di casi nei quali postuliamo tipi:

At one end we have the case where a particular is produced, and is then copied: at the other end, we have the case where a set of instructions is drawn up which, if followed, give rise to an indefinite number of particulars. An example of the former would be the Brigitte Bardot looks: an example of the latter would be the Minuet.⁶

1.3. Un altro contesto tipico nel quale “postuliamo” dei tipi sia il contesto dei fenomeni istituzionali in generale, e dei fenomeni giuridici in particolare.

Una banconota, il biglietto del parcheggio, la verbalizzazione d'un esame universitario, il contratto di lavoro a progetto che sottoscriviamo con un determinato ente, sono tutti esempi di fenomeni istituzionali (o di fenomeni giuridici) i quali sono occorrenze (*tokens*) di determinati tipi (*types*).

L'identità di questi fenomeni è determinata dalla loro riconducibilità a tipi.

2. Tipi *cognitivi* vs. tipi *normativi*

⁵ Richard Wollheim, *Art and Its Object*, 1968, ²1970, p. 94; tr. it. p. 90.

⁶ Richard Wollheim, *Art and Its Object*, 1968, ²1970, p. 94 (tr. it. p. 90).

2.1. Tipi *cognitivi*

Sono tipi *cognitivi*, ad esempio, i prototipi [*prototypes*] di Eleanor Rosch.

Così, nella pragmatica dell'atto giuridico, sono tipi *cognitivi* i prototipi degli atti giuridici: la promessa quale prototipo dell'atto giuridico nella domanda di Di Lucia, e l'istituzione del *potlatch* quale prototipo del dono in Marcel Mauss.

Ma i prototipi studiati da Rosch non esauriscono, ovviamente, l'insieme dei tipi cognitivi di atto.

Anche il sociologo, per esempio, studia tipi.

Il sociologo del diritto, che studia il diritto in quanto fenomeno sociale, e che ricostruisce una serie di tipi (sociologici) di contratto che sono praticati in un determinato contesto sociale, non produce dei *tipi normativi* di atti giuridici.

I tipi di atto giuridico che il sociologo del diritto produce sono, infatti, il risultato di un mero atto di conoscenza: a partire dall'osservazione di una serie di fenomeni, il sociologo ricostruisce un certo numero di tipi cognitivi che rappresentano le categorie attraverso le quali egli interpreta e comprende i fenomeni osservati.

Il caso più noto di tipi formulati dal sociologo è il caso dei *tipi ideali* [*Idealtypen*] di Max Weber.

Non intendo sollevare qui la questione dei rapporti tra prototipo e tipo ideale; mi limiterò ad osservare che tipi cognitivi sono anche i tipi studiati dal sociologo del diritto.

Un altro esempio di tipo cognitivo di atto giuridico è dato dal concetto di "divorzio all'italiana", al quale Pietro Germi ha dedicato il film *Divorzio all'italiana* del 1961 ("il divorzio all'italiana" è quel "divorzio" che si ottiene eliminando il coniuge).

Chiamo "*tipo cognitivo*", dunque, un tipo il quale sia (a differenza dal tipo *normativo*) il risultato di un mero *atto di conoscenza*: il tipo cognitivo adempie la funzione di descrivere, di rappresentare come una certa realtà è (e non come essa *debba essere*).

Un tipo cognitivo è costruito, infatti, in funzione della conoscenza, della interpretazione e della comprensione della realtà.

In quanto volto alla conoscenza della realtà (di come la realtà è), il tipo cognitivo deve essere conforme a ciò che esso rappresenta: esso deve conformarsi alla realtà di cui è tipo.

John R. Searle ha utilizzato, nella sua teoria dell'intenzionalità e della realtà sociale, il concetto (introdotto da Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe) di “*direction of fit*” [“direzione di adattamento” o “direzione della conformità”].⁷

Io propongo di applicare il concetto di “*direction of fit*” alla mia distinzione: tipi *cognitivi* vs. tipi *normativi*.

La *direction of fit* (la direzione di adattamento) dei tipi cognitivi va dal tipo alla realtà: poiché, infatti, il tipo cognitivo rappresenta come la realtà è, è il *tipo* che deve conformarsi, adeguarsi [*to fit*] alla realtà di cui esso è tipo, e non viceversa (come avviene, invece, nel caso dei tipi *normativi*).

Un tipo cognitivo di atto è ricavato dalla realtà: esso non determina norme sull'instanziazione di un atto, non impone se stesso sulla realtà.

Ho detto, *sub* 4.2.1.1.1., che il *sociologo* il quale ricostruisca tipi di atti giuridici costruisce tipi cognitivi; ma anche un *giurista*, il quale studi il diritto dei contratti di un determinato ordinamento giuridico, e che ricostruisca i tipi di atti giuridici che esistono in quell'ordinamento, costruisce *tipi cognitivi* di atti giuridici (per quanto, nella sua ricostruzione, egli possa far riferimento ai tipi normativi posti dal legislatore).

Benedetto Croce ha ben espresso questa idea, affermando:

il giurisperito, che elabora tipi e regole, non è il legislatore; [...] quest'ultimo solamente [...] dà carattere di leggi alle escogitazioni di quello.⁸

2.2. Tipi *normativi*

Dal concetto di “tipo *cognitivo*” (di cui sono esempio i prototipi) distinguo il concetto di “tipo *normativo*”.

Tipi normativi sono, ad esempio, i “*tipi contrattuali legali*”.

Quando un tipo di atto adempie una *funzione normativa*, esso è un *tipo normativo*.

Sono *tipi normativi*, ad esempio, i tipi contrattuali legali, ossia i tipi di contratto che sono disciplinati dalla legge: attraverso i tipi contrattuali legali, infatti, il legislatore determina, da un lato, le norme sull'instanziazione di

⁷ Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe ha introdotto il concetto di “*direction of fit*” in *Intention*, 1957 (cfr. Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, *Intention*, 1957, p. 56); Searle ha ripreso il concetto di “*direction of fit*” in particolare in *Intentionality: an Essay in the Philosophy of Mind*, 1983).

⁸ Benedetto CROCE, *Filosofia della pratica, economica ed etica*, 1915, 61950.

determinati tipi di contratto e, dall'altro lato, determina gli effetti giuridici che le istanziazioni di quei tipi di contratto producono.

Il tipo normativo *non* rappresenta come la realtà è; al contrario: esso stabilisce come la realtà *deve essere*: esso impone norme sulla realtà.

Il tipo normativo, infatti, è il risultato di una attività normativa, ed è costruito in funzione dell'orientamento dell'azione.

Un esempio di tipo normativo (di tipo il quale sia il risultato di un'attività normativa) è il tipo di contratto agrario "affitto a coltivatore diretto": esso è stabilito dal legislatore, ed ogni fenomeno che, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, sia inteso alla costituzione di un contratto di affitto a coltivatore diretto deve conformarsi, deve essere conforme [*to fit*], al tipo stabilito dal legislatore.

La *direction of fit* (la direzione di adattamento) dei tipi normativi va *non* dal tipo alla realtà (come nel caso dei tipi cognitivi), bensì dalla realtà al tipo: non è il *tipo* che deve conformarsi alla realtà, ma è, al contrario, la *realtà* che deve adeguarsi, conformarsi [*to fit*] al tipo.⁹

3. Due specie di atipicità: atipicità *privativa* e atipicità *negativa*

Nel paragrafo 1. ("*Quando postuliamo un tipo?*"), mi sono domandato quale rilevanza il concetto di "tipo" possa avere per la filosofia dei fenomeni sociali, dei fenomeni istituzionali e dei fenomeni giuridici.

Nel paragrafo 2. (*Tipi cognitivi vs. tipi normativi*), ho distinto i tipi *cognitivi* dai tipi *normativi*.

Nel presente paragrafo 3. (Due specie di atipicità: atipicità *privativa* e atipicità *negativa*) indagherò un concetto che è correlato al concetto di "tipo", e che riveste un'importanza particolare nello studio dei fenomeni istituzionali e dei fenomeni giuridici: il concetto di "atipicità".

Distinguo, in particolare, due specie di atipicità: la atipicità *privativa* e la atipicità *negativa*.

⁹ Anche gli stessi tipi normativi possono, ovviamente, essere oggetto di conoscenza.

Ad esempio, i tipi contrattuali previsti dal legislatore sono (come gli altri) oggetto di classificazione cognitiva (ad esempio, si distinguono contratti sinallagmatici, contratti unilaterali, contratti a struttura associativa, contratti aleatori, *etc.*).

3.1. Atipicità *privativa*

Chiamo “atipicità *privativa*” (o ektipicità) quella specie di atipicità la quale consiste nella (parziale) *difformità da un tipo* (nella imperfetta conformità ad un tipo).

Ecco tre esempi di atipicità *privativa*:

- (i) È atipicità *privativa* la atipicità di un contratto di locazione che preveda quale corrispettivo cosa diversa dal denaro.
- (ii) È atipicità *privativa* la (sociologica) atipicità di un contratto di lavoro a progetto.
- (iii) È atipicità *privativa* la atipicità di un certificato falso.

Sia il contratto di locazione che preveda quale corrispettivo cosa diversa dal denaro, sia il contratto di lavoro a progetto, sia il certificato falso, sono atipici (non perché siano del tutto estranei ad un *type*, non perché essi siano privi d'un *type*, ma) perché essi si discostano dal (non si conformano pienamente al) *type* di cui essi sono *tokens*.

Chiamo “*privativa*” questa *prima* specie di atipicità, perché essa consiste nella (graduale, scalare) diminuzione di *tipicità* (di conformità) ad un tipo.¹⁰

3.2. Atipicità *negativa*

Chiamo “atipicità *negativa*” (o exotipicità) quella specie di atipicità la quale consiste (non nella difformità da un tipo, non nella non completa conformità ad un *type*, ma) nella *irriducibilità ad un tipo*, nella *assenza di tipo*.

Ecco tre esempi di atipicità *negativa* (exotipicità):

- (i) la atipicità di un ipotetico diritto reale che non corrisponda ad alcuno dei tipi di diritti reali previsti dalla legge;
- (ii) la atipicità di una banconota da un milione di sterline;
- (iii) la atipicità di una banconota da 27 euro.

¹⁰ La atipicità *privativa* è *privativa* così come è *privativa* la concezione *gnostica* e *neoplatonica* del male: il male è una imperfezione, è una carenza (deficienza) d'essere, una deficienza di bene.

Sia un ipotetico diritto reale il quale non corrisponda ad alcuno dei tipi di diritti reali previsti dalla legge, sia una banconota da un milione di sterline, sia una banconota da 27 euro, sono atipici (non perché si discostino da un *type*, perché siano *difformi* da un *type*, ma) perché essi non sono *tokens* d'un *type*, poiché *type non v'è*.¹¹

Chiamo “*negativa*” questa seconda specie di atipicità, perché essa consiste nella (non-scalare) *assenza* di tipicità: tipicità *non v'è* poiché *non v'è* tipo.¹²

3.3. Le opposte presupposizioni della atipicità *privativa* e della atipicità *negativa*

Le due atipicità (atipicità *privativa* e atipicità *negativa*) che ho distinto hanno opposte presupposizioni.

La atipicità *privativa*, la quale consiste nella *difformità* da un tipo, presuppone che un tipo vi sia (il tipo contrattuale “locazione”, ad esempio, è presupposto di ogni singolo contratto di locazione atipico).

Al contrario, la atipicità *negativa*, la quale consiste nella *irriducibilità* ad un tipo, presuppone che tipo *non* vi sia (che *non* vi sia un tipo al quale un particolare fenomeno sia riconducibile).

4. Tre specie di impossibilità normativa

4.1. Il paradigma: atipicità *privativa* vs. atipicità *negativa*, illumina (ed è a sua volta illuminato da) il fenomeno della *impossibilità normativa*.

Chiamo “impossibilità normativa”, in genere, ogni forma di impossibilità la quale sia relativa a norme.

La impossibilità normativa (la impossibilità relativa a norme) può essere l'effetto di tre differenti situazioni normative, che illustrerò con tre esempi.

¹¹ “L'elemento in base al quale si può ravvisare un contratto innominato non consiste nella mera ed occasionale difformità di uno degli elementi che, secondo lo schema legale di un contratto tipico, ne costituisce una componente strutturale costante, ma l'essere il rapporto del tutto estraneo al tipo normativo” (Cass. 7-11-1969, n. 3645).

¹² La atipicità *negativa* è negativa così come è negativa la concezione *manichea* del male: il male è altro rispetto al bene; esso è assenza di bene.

- (i) La impossibilità normativa di fumare in un locale pubblico. Questa *prima* forma di impossibilità normativa deriva dalla presenza di una *regola deontica*: la norma che vieta di fumare nei locali pubblici.
- (ii) La impossibilità normativa, per una persona che abbia compiuto il trentesimo anno di età, di partecipare ad un concorso per il quale sia requisito di partecipazione il non aver compiuto il trentesimo anno di età.
Questa *seconda* forma di impossibilità normativa deriva dalla presenza di una *regola anankastico-costitutiva*: la norma che stabilisce quale requisito di partecipazione al concorso il non aver compiuto il trentesimo anno di età.
- (iii) La impossibilità normativa di conseguire, in Italia, oggi, la libera docenza.
Questa *terza* forma di impossibilità normativa deriva dalla *assenza di una regola*: la regola che istituisca, in Italia, la libera docenza.

4.2. Nell'ordinamento giuridico tedesco è possibile prendere la libera docenza [*Habilitation* o *Venia legendae*].

Nell'ordinamento giuridico italiano vigente, invece, prendere la libera docenza è *normativamente* impossibile.

È (normativamente) impossibile:

- (i) non perché vi sia un norma (deontica) che lo *vieta*,
- (ii) non perché vi sia una norma (anankastico-costitutiva) che ponga delle condizioni necessarie non adempibili,
- (iii) ma perché una norma *non v'è*: non v'è una norma che istituisca il tipo "libera docenza". (È impossibile produrre un *token* di un *type* che non v'è.)

Analogamente, mentre nel gioco del calcio è possibile segnare un autogol, nel gioco del rugby non è possibile segnare una "auto-meta".

Nel gioco del rugby è (normativamente) impossibile segnare una auto-meta

- (i) non perché vi sia una regola (deontica) che lo vieti;

- (ii) non perché vi sia una regola (anankastico-costitutiva) che ponga delle condizioni necessarie della auto-meta le quali non siano adempibili;
- (iii) ma perché il *type* “auto-meta” nel rugby non v’è.¹³

4.3. Il gioco del rugby è filosoficamente provocante per la teoria della atipicità anche per una seconda ragione.

Secondo la leggenda, il rugby nacque, infatti, il 1 novembre 1823 quando, nel prato della Public School della cittadina di Rugby, l’irlandese William Webb Ellis, con sommo disprezzo delle regole allora in vigore, prese la palla tra le mani e corse con essa, segnando forse la prima meta della storia.¹⁴

Fu proprio non conformandosi alle regole (ed ai praxemi) del gioco al quale stava giocando, che Webb Ellis diede origine al praxema di un nuovo gioco.

Fu la atipicità (atipicità *negativa*) dell’azione di Webb Ellis, ad ispirare i praxemi (i tipi eidonomici) di un nuovo gioco: il gioco del rugby.¹⁵

4.4. L’episodio della nascita del gioco del rugby è provocante anche per la filosofia del diritto e per la filosofia dei fenomeni istituzionali. Esso suscita, in particolare, due domande:

- (i) Può esistere un’entità giuridica (o un fenomeno istituzionale) senza tipo?
- (ii) Può esistere un diritto (o una realtà istituzionale) senza tipi?

¹³ Un giocatore di rugby il quale “segna una meta” nell’area di meta della propria squadra, compie non una auto-meta, bensì un “annullato” (un praxema del gioco del rugby che determina l’assegnazione di un calcio di rimessa per la propria squadra, o l’assegnazione di una mischia per la squadra avversaria, ma *non* l’assegnazione di punti alla squadra avversaria). Un’altra curiosa caratteristica del gioco del rugby è che le sue regole prevedono un fallo chiamato “antigioco”.

¹⁴ Il gesto di William Webb Ellis è ricordato, nella Rugby School, da una lapide con incise le seguenti parole: “This stone commemorates the exploit of William Webb Ellis who with a fine disregard for the rules of football as played in his time first took the ball in his arms and ran with it thus originating the distinctive feature of the rugby game. A.D. 1823”.

¹⁵ Specularmene, il tipo contrattuale di *leasing*, presente in altri ordinamenti giuridici, ma originariamente atipico (nel senso della atipicità negativa) nel diritto italiano dei contratti, ha dato luogo ad un nuovo tipo contrattuale disciplinato dalla legge italiana.

Riferimenti bibliografici

- ANSCOMBE, Gertrude Elizabeth Margaret, *Intention*. Ithaca (New York), Cornell University Press, 1957, ²1963. Traduzione italiana di Cristina Sagliani: *Intenzione*. Roma, Edizioni dell'Università della Santa Croce, 2004.
- ANSCOMBE, Gertrude Elizabeth Margaret, *On Brute Facts*. In: "Analysis", 18 (1958), pp. 69-72.
- AZZONI, Giampaolo M., *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*. Padova, CEDAM, 1988.
- AZZONI, Giampaolo M., *Filosofia dell'atto giuridico in Immanuel Kant*. Padova, CEDAM, 1998.
- CONTE, Amedeo G., *Fenomeni di fenomeni*. In: GALLI, Giuseppe (ed.), *Interpretazione ed epistemologia. Atti del VII Colloquio sulla interpretazione (Macerata 1985)*. Torino, Marietti, 1986, pp. 167-198. Seconda edizione (con varianti) in: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 63 (1986), pp. 29-57. Terza edizione in: CONTE, Amedeo G., *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 313-346.
- CONTE, Amedeo G., *Eidos. An Essay on Constitutive Rules*. In: DI BERNARDO, Giuliano (ed.), *Normative Structures of the Social World*. Amsterdam, Rodopi, 1988, pp. 251-257.
- CROCE, Benedetto, *Filosofia della pratica, economia ed etica*. Bari, Laterza, 1915, ⁶1950.
- DE NOVA, Giorgio, *Il tipo contrattuale*. Padova, CEDAM, 1974.
- DE NOVA, Giorgio, *Nuovi contratti*. In: "Rivista di diritto civile", 30 (1984), pp. 438-444.
- DI LUCIA, Paolo, *Normatività. Diritto linguaggio azione*. Torino, Giappichelli, 2003.
- DI LUCIA, Paolo, *Ontologia del dovere eidetico*. In: DI LUCIA, Paolo, *Normatività. Diritto linguaggio azione*. Torino, Giappichelli, 2003, pp. 141-162.
- DI LUCIA, Paolo (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003.
- DI LUCIA, Paolo, *Tre modelli dell'ontologia sociale*. In: DI LUCIA, Paolo (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, pp. 9-24.
- DI LUCIA, Paolo, *Tre specie di dovere eidetico. Un'analisi ontologica*. In: DI LUCIA, Paolo (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, pp. 217-235.
- LORINI, Giuseppe, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*. Padova, CEDAM, 2000.
- LORINI, Giuseppe (ed.), *Atto giuridico*. Bari, Adriatica, 2002.
- LORINI, Giuseppe, *L'atto giuridico nella filosofia dell'atto*. In: LORINI, Giuseppe (ed.), *Atto giuridico*. Bari, Adriatica, 2002, pp. I-XVII.

- PASSERINI GLAZEL, Lorenzo, *La forza normativa del tipo. Pragmatica dell'atto giuridico e teoria della categorizzazione*. Macerata, Quodlibet, 2005.
- PEIRCE, Charles Sanders, *Collected Papers*. A cura di Charles Hartshorne e Paul Weiss. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, voll. III e IV, 1960.
- PEIRCE, Charles Sanders, *Semiotica*. Testi scelti e introdotti da Massimo Achille Bonfantini, Letizia Grassi, Roberto Grazia. Torino, Einaudi, 1980.
- PEIRCE, Charles Sanders, *La logica degli eventi*. Edizione italiana a cura di Rossella Fabbrichesi Leo. Milano, Spirali, 1989.
- ROSCH, Eleanor, *Cognitive Representations of Semantic Categories*. In: "Journal of Experimental Psychology: General", 104 (1975), pp. 192-233.
- SACCO, Rodolfo, *Introduzione al diritto comparato. Sommario delle lezioni di diritto privato comparato tenute nell'Università di Torino nell'anno accademico 1979-1980*. Torino, Giappichelli, 1980. Quinta edizione: Torino, UTET, 1992.
- SACCO, Rodolfo, *L'occupazione, atto di autonomia (Contributo ad una dottrina dell'atto non negoziale)*. In: "Rivista di diritto civile", 40 (1994), pp. 343-358.
- SACCO, Rodolfo, *La nozione di contratto*. In: *Trattato di diritto privato* diretto da Pietro Rescigno. Vol. X. *Obbligazioni e contratti. Tomo secondo*. Torino, UTET, 1995, pp. 5-20.
- SEARLE, John Rogers, *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*. London, Cambridge University Press, 1969. Traduzione italiana di Giorgio Raimondo Cardona: *Atti linguistici. Un saggio di filosofia del linguaggio*. Torino, Boringhieri, 1976.
- SEARLE, John Rogers, *Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind*. Cambridge University Press, Cambridge, 1983. Traduzione italiana di Daniele Barbieri: *Della intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza*. Bompiani, Milano, 1985.
- SEARLE, John Rogers, *The Construction of Social Reality*. New York, The Free Press, 1995. Traduzione italiana di Andrea Bosco: *La costruzione della realtà sociale*. Milano, Comunità, 1996.
- WOLLHEIM, Richard Arthur, *Art and its Objects. An Introduction to Aesthetics*. New York, Harper & Row, 1968. Nuova edizione: *Art and its Objects*. Harmondsworth / New York, Pelican, 1970. Traduzione italiana di Enzo De Lellis: *Introduzione all'estetica*. Milano, Isedi, 1974. Nuova edizione inglese con sei saggi supplementari: *Art and its Objects*. Cambridge, Cambridge University Press, 1980.